

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
3A SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI**

Il Giudice in persona della Dott.ssa Paola Caserta, quale magistrato delegato dal Presidente del Tribunale in virtù di apposita previsione tabellare;

letta l'istanza presentata nell'interesse della **CREDITORE NPL** volta ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. nei confronti del sig. **DEBITORE** ;

rilevato che sussiste invece la competenza di questo Ufficio;

considerata la regolarità formale dell'istanza;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che nel caso in esame devono trovare applicazione gli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge di conversione n. 132/15 del decreto legge n. 83/15;

rilevato che l'art. 492-bis, comma 2, c.p.c. per quanto qui interessa dispone che:

*“fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”;*

rilevato che l'art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. prevede:

*“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale... e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492 bis del codice”*

rilevato che l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. stabilisce:

*Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta del 06 novembre 2017*

*“ Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.*

*La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma”;*

considerato che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia l'elenco delle banche dati di cui all'art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti ai quali l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. subordina la possibilità per il creditore - che abbia notificato il precetto e abbia atteso il decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c., salva l'autorizzazione in caso di urgenza prevista dall'art. 492-bis, comma 1, c.p.c. - di chiedere l'autorizzazione ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, limitatamente a quelle indicate nel comma 2 della medesima norma, le informazioni nelle stesse contenute;

rilevato che nel caso in esame risulta documentata l'esistenza del titolo esecutivo in favore dell'istante nonché l'avvenuta notifica dello stesso e dell'atto di precetto;

verificato il decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;

considerato che l'istante ha chiesto di essere autorizzato all'accesso nella forma di cui all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.;

**P.Q.M.**

AUTORIZZA la **CREDITORE NPL** ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché di quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, nei confronti del sig. **DEBITORE** (C.F. OMISSIS) identificato come in atti.

Si comunichi.

Aversa, 06/11/2017

**Il Giudice delegato  
Dott.ssa Paola Caserta**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*